

Ecc.mo Presidente della Repubblica

ENTRO OFFI
R

Ricorso Straordinario al Capo dello Stato

del Comune di Castelbellino, con sede in Castelbellino (An), P.zza San Marco n. 15 (C.F. 82002250429 e P. Iva 00350250429) in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore* Dott. Geol. Demetrio Papadopoulos (C.F.: PPD DTR 48A10 Z1150), nato a Kozani (Grecia), il 10.01.1948, residente a Castelbellino (AN), in Via XXV Aprile n° 16, rappresentato e difeso dall' Avv. Alessandro Lucchetti del Foro di Ancona (C.F.: LCC LSN 68M28 A271R), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Ancona, Corso Mazzini n° 156, giusta Delibera di Giunta Municipale (doc. n°1) nonché giusta delega a margine del presente atto, dichiarando sin d'ora di voler ricevere al sistema fax di cui al n° 071 - 20 56 66 ed al recapito di posta elettronica P.E.C. alessandro.lucchetti@pec-ordineavvocatiancona.it le comunicazioni nel corso del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 136 e 176 uu.cc. c.p.c., nella parte ritenuta applicabile al presente giudizio

PROCURA: il sottoscritto Dott. Geol. Demetrio Papadopoulos, nato a Kozani (Grecia), il 10.01.48, residente a Castelbellino (AN), in Via XXV Aprile n° 16, C.F.: PPD DTR 48A10 Z1150, nella sua qualità di Sindaco del Comune di Castelbellino (AN), con sede in Castelbellino, P.zza San Marco n. 15, (C.F. 82002250 429 e P. Iva 00350250429) delega a rappresentarlo e difenderlo nel presente procedimento, l'Avv. Alessandro Lucchetti del Foro di Ancona(C.F.: LCC LSN 68M28 A271R), conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge, ivi inclusa quella di sottoscrivere presente ricorso, ulteriori atti e memorie nonché di proporre motivi aggiunti e di nominare sostituti processuali. Il sottoscritto elegge, domicilio, ai fini del presente procedimento, presso lo Studio dell'Avv. Alessandro Lucchetti in Ancona, Corso Mazzini n° 156, dichiarando sin d'ora, per quanto occorrere possa, di voler ricevere al sistema fax di cui al n° 071 - 20 56 66 ed al recapito di posta elettronica certificata: alessandro.lucchetti@pec-ordineavvocatiancona.it le comunicazioni nel corso del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 136 e 176 uu.cc. c.p.c., nella parte ritenuta applicabile al presente giudizio.

Dott. Geol.
Demetrio Papadopoulos n.q.
[Signature]



Avv. Alessandro Lucchetti
[Signature]

- ricorrente -

contro

la Regione Marche, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*, domiciliata *ope legis* ad Ancona via Tiziano n°44

nonché

il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso la sede

dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Ancona, Piazza Cavour n°
2

la Provincia di Ancona, in persona del Presidente e legale
rappresentante *pro tempore*, con sede in Ancona, Via Menicucci 1

amministrazioni intime -

E nei confronti

della Società Agricola 4 C S.S., in persona del legale
rappresentante *pro tempore* con sede in Castelbellino, Contrada
Molino n°42

- controinteressata -

**per l'annullamento, previa sospensione cautelare, ovvero previa
adozione di ogni altra misura cautelare ritenuta idonea al fine di
salvaguardare l'interesse dell'amministrazione ricorrente:**

1. del Decreto del Dirigente della P.F. n° 55/EFR del 20.06.12
emesso ex art. 12 D.lgs. n° 387/03 recante "*Autorizzazione a
realizzare ed esercitare l'impianto di produzione di energia elettrica
da Biogas nel Comune di Castelbellino (AN) località Scorcelletti -
società Agricola "4C" s.s.*" comunicato all'Amministrazione
ricorrente con nota prot. n° 0431052 del 21.06.12 ricevuta dal
Comune di Castelbellino il 26.06.12 (doc. n° 1);

2. del verbale della prima conferenza di servizi tenutasi in data
17.01.12 e trasmesso al Comune con nota prot. 125876 della Regione
Marche in data 01.03.2012 (doc. n°2)

3. del verbale della conferenza di servizi decisoria tenutasi in data
13.03.12, trasmesso con nota prot. n° 0377543 del 04.06.12 (doc. n°
3);



4. della nota prot. 7341 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco recante la data del 24.04.2012 con il quale si approvava il progetto per la realizzazione dell'attività (doc. n°4);

5. della nota prot. 8949 della Soprintendenza, resa in data 04.06.2012, recante parere positivo a seguito del presunto recepimento ad opera dell'istante delle direttive impartite dall'Ente medesimo, con la precisazione che *“sarà invece valutata dagli Enti competenti la fattibilità dell'intervento e/o le misure da adottare in relazione all'eventuale emissione di inquinanti organici”* (doc. n°5);

6. della nota prot. 386167 della Regione Marche in data 15.06.2012, di comunicazione della chiusura del procedimento a seguito dell'avvenuto ricevimento dei pareri positivi della Soprintendenza e dei Vigili del Fuoco **seppure in epoca successiva all'ultima riunione della conferenza dei servizi** (doc. n°6);

7. della nota prot. n° 0412663 del 15.06.12, pervenuta al Comune in data 21.06.12 e recante integrazioni e modifiche al verbale della conferenza dei servizi del 13.03.2012 (doc. n°7);

8. nonché di ogni altro provvedimento *medio tempore* eventualmente intervenuto nonché, comunque, di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque collegato ove ritenuto lesivo delle prerogative di parte ricorrente.

Con riserva di proposizione di eventuali motivi aggiunti.

§§ I §§

Considerazioni introduttive.

1. Oggetto di impugnazione sono gli atti e provvedimenti del procedimento di autorizzazione ex Art. 12 del D. Lgs. n° 287/03 e s.m.i. –

conclusosi nel vigore della L.R. Marche n° 3/12 che sottrae (peraltro in assoluta continuità con la precedente L.R. n° 20/11) gli impianti “alimentati a biomasse, a olii combustibili vegetali o biodiesel, di potenza termica nominale inferiore ad 1 mw” dalla “valutazione di impatto ambientale” ma che è oggetto di impugnazione governativa su tale punto specifico avanti alla Corte Costituzionale in sede di conflitto di attribuzione (Reg. Ric. n° 87/12 pubblicato in G.U. n° 29 del 18.07.2012) la cui pubblica udienza di discussione è già fissata per il giorno 26.02.2013 prossimo – all’insediamento di apposito impianto per produzione di energia da fonti rinnovabili (“*biogas*”) la cui localizzazione è stata individuata nel territorio del Comune di Castelbelino nella Provincia di Ancona.

2. E’, dunque, doveroso segnalare che – secondo l’interpretazione fornita dal Governo della Repubblica che ha proposto la citata impugnazione avanti alla Corte Costituzionale – il procedimento di autorizzazione in esame si è **illegittimamente** svolto in assenza delle garanzie assicurate dalla normativa europea – di cui alla direttiva 2011/92/UE a sua volta di recepimento degli accordi internazionali assunti dalla Unione Europea con la c.d. “Convenzione di Aarhus” – con evidente riduzione dei livelli di approfondimento istruttorio ai fini di salvaguardia ambientale, soprattutto tenendo conto dei carichi già esistenti – **si ricordano:** centrale idrolettrica nonché cava di materiale estrattivo ed infine limitrofo impianto di smaltimento rifiuti di riferimento per l’intero ambito provinciale e relativo traffico su gomma – sul territorio in esame, che, nella vicenda amministrativa in esame, neppure sono stati esaminati, laddove, invece, la corretta applica-

zione della direttiva menzionata, ne avrebbe imposto la valutazione e ponderazione istruttoria.

3. Non solo: a parte ogni considerazione sull'intervenuta violazione della normativa europea, così come rappresentata dal Governo nel ricorso proposto alla Corte Costituzionale, **lo svolgimento del procedimento autorizzatorio nel modulo tipico della Conferenza dei Servizi è avvenuto in violazione del principio di contestualità della assunzione e valutazione dei contributi delle singole Amministrazioni partecipanti e degli elementi istruttori dalle medesime introdotti**, così precludendo, in primo luogo all'Amministrazione odierna ricorrente, la consapevole e compiuta informazione sui temi oggetto di deliberazione.

3.1. La conferenza si è chiusa – *“recte”*: la Regione Marche ne ha dichiarato la chiusura – allorquando ancora si dichiarava la necessità di acquisire i pareri della Soprintendenza e del Comando Provinciale del Vigili del Fuoco ed addirittura se ne rinviava l'acquisizione – proprio da parte della Regione Marche – a tempi successivi all'intervenuta chiusura della conferenza, così precludendo ai partecipanti alla conferenza di esaminare i contenuti di tali pareri ed anzi riservando l'esame di questi ultimi alla sola Amministrazione precedente.

3.2. Tali pareri sono, infatti, intervenuti, allorquando la conferenza si era già chiusa e la determinazione finale non ancor intervenuta. Nessuna riapertura della conferenza è stata quindi disposta ed all'Amministrazione comunale odierna ricorrente – come del agli altri soggetti partecipanti – **è stata preclusa la possibilità di esprimere il proprio contributo** alla luce delle considerazioni formulate dalla

Soprintendenza e dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e **neppure di esaminare la versione finale del progetto di insediamento**, così come elaborata in esito alle indicazioni risultanti dai due pareri e posta a fondamento della determinazione finale di autorizzazione.

3.3. Proprio tale ultima circostanza – quella secondo cui il progetto definitivamente approvato dalla Regione Marche non coincide con il progetto esaminato dalla Conferenza dei Servizi (poiché il medesimo è stato variato successivamente alla conclusione della Conferenza dei Servizi) – rende assolutamente evidente la violazione da parte della Regione Marche dei principi regolatori del funzionamento del modello procedimentale proprio della Conferenza dei Servizi, il quale presuppone l'assunzione degli apporti istruttori e la decisione in seno – e non all'esterno – della Conferenza medesima.

4. Sotto altro e distinto profilo, infine, deve essere osservato che – a parte quanto sopra esposto circa le gravi difformità dello svolgimento procedimentale in conferenza dei servizi rispetto al parametro legale – **nessuna considerazione hanno avuto**, in sede istruttoria, i preesistenti gravi carichi ambientali sul territorio comunale di Castellbellino – **si sono ricordati e si tornano a ricordare: l'intervenuta realizzazione della centrale idrolettrica nonché l'attività del sito di cava per materiale estrattivo ed infine l'ancora più pronunciata attività del limitrofo impianto di smaltimento rifiuti** (il quale è sito di riferimento per l'intero ambito provinciale) e tutto il relativo traffico di automezzi su gomma implicati da tali insediamenti – né sono state considerate le interazioni di tali preesistenti carichi con il progettato impianto.



Il complesso di tali note introduttive rivelano sin d'ora i profili di illegittimità del procedimento autorizzatorio in esame, il quale deve essere collocato nelle seguenti

§§ II §§

Precisazioni in punto di fatto.

1. Con istanza datata 30.11.2011 (doc. n°9) la Società Agricola "4C" S.S. presentava alla Regione Marche domanda di autorizzazione unica per il potenziamento di un impianto di produzione di energia elettrica da biomasse: segnatamente si trattava dell'aumento della potenza nominale da 249 a 999 kW.

2. A seguito di tale istanza, la Regione Marche con nota prot. 0766172 del 22.12.2011 (doc. n°10) convocava la necessaria conferenza dei servizi per il 17 Gennaio 2012, cui partecipavano tra gli altri, la Provincia di Ancona, la Soprintendenza, ed altri enti, ma non veniva invitato l'A.R.P.A.M..

3. In sede di prima riunione della conferenza dei servizi (doc. n°2) in seguito all'esame del progetto presentato dalla società, il Comune di Castelbellino presentava una lunga serie di osservazioni (doc. n°12) che riguardavano tra l'altro:

a) la **pericolosità geomorfologica del sito** (*"evidenziata dalla presenza locale di fossi e dal fiume Esino"*);

b) la necessità di presentazione di idonea polizza fidejussoria di importo pari alla previsione tecnico – economica delle opere di dismissione;

c) la necessaria predisposizione di **idonee misure di tutela in relazione alla possibile fonte di inquinamento derivante dallo stoccaggio del digestato** e al conseguente **inquinamento da nitrati**;

d) la necessità di apposito **monitoraggio ambientale nella fase di esercizio** in relazione alle emissioni odorigene, questione che suggeriva un coinvolgimento dell'Arpam;

e) numerosissime prescrizioni in punto di mitigazione degli **impatti ambientali**.

Le predette osservazioni venivano in seguito riviste e puntualizzate con nota del sindaco del Comune di Castelbellino in data 01.02.2012 (doc. n°13).

4. La prima riunione di conferenza si concludeva quindi con l'invito alla società ad integrare la documentazione progettuale al fine di acquisire i nulla osta e i pareri mancanti degli Enti a quella data; in particolare ci si riferiva alla verifica delle interferenze elettromagnetiche, al parere della Soprintendenza per l'aspetto architettonico e paesaggistico nonché il parere di merito del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio.

5. La conferenza dei servizi veniva successivamente aggiornata alla seconda riunione del 13 Marzo 2012 (doc. n°3). Nel corso della discussione si accertava che erano pervenuti ben due pareri negativi: quello della Soprintendenza (doc. n°15) e quello del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

6. Segnatamente la Soprintendenza nel richiesto parere osservava: ***"Ritenuto che l'intervento riveste una notevole incidenza in rapporto alle emergenze paesaggistiche presenti nel contesto interessato e che***



la sua realizzazione non assicura la conservazione dei valori tutelati dal provvedimento di dichiarazione dell'interesse pubblico, in quanto: l'incremento dell'impianto biogas in questione comporta un aumento di volumetrie e, come mostrato negli elaborati grafici del progetto di variante, anche l'interessamento di una superficie maggiore di quella dell'impianto precedentemente autorizzato e prossima ai confini di proprietà, tantoché non consente di predisporre un necessario "filtro" ed opporre opere di mitigazione (ad esempio fasce di alberature di consistente impianto). Tale sviluppo compromette il rapporto visivo alterandone la percezione consolidata del paesaggio tutelato così come individuato nel sopracitato D.M. 31/07/1985. In considerazione della posizione e delle caratteristiche specifiche del sito interessato dall'intervento si ritiene che, al fine di conseguire parere positivo, potranno essere valutate soluzioni che sviluppino l'ampliamento dell'impianto verso l'area industriale posta in direzione nord rispetto al sito interessato, comprensiva di un progetto di mitigazione a verde, con alberature di notevole impianto.[..]."

La Soprintendenza esprimeva quindi **parere negativo** all'esecuzione dell'intervento di cui trattasi in quanto "la sua realizzazione non assicura la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato, producendo una manomissione del notevole interesse riconosciuto e dichiarato dal provvedimento di tutela D.M. del 31.07.1985, comunque primario rispetto a qualsiasi interesse pubblico o privato, traducendosi di fatto in una oggettiva

deroga alle forme di tutela paesaggistica attualmente vigente nelle aree in oggetto e riferite al citato ex art. 136.”

7. Peraltro, poiché del detto parere i partecipanti alla conferenza venivano messi a conoscenza soltanto a interventi chiusi, il Sindaco del Comune di Castelbellino richiedeva la correzione della verbalizzazione effettuata (doc. n°23) – in quanto non rappresentativa dell’andamento della seduta e delle dichiarazioni rese – e tali richieste venivano, quindi, accolte e le correzioni relative introdotte, con riconoscimento espresso da parte della Regione Marche (doc. n° 7), anche nella parte di presa d’atto del *“parere formalmente contrario dell’amministrazione comunale”* (ancora doc. n° 7).

8. Nonostante, come visto, vi fossero delle valutazioni di segno negativo, la conferenza riteneva infine l’istruttoria conclusa positivamente, e la competente struttura regionale dichiarava a verbale che avrebbe proceduto al rilascio dell’autorizzazione unica *“previa acquisizione del parere favorevole da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ancona e della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche.”*

9. Nella successiva data del 17.04.2012 la Soprintendenza, esaminando le osservazioni della parte istante osservava (doc. n°18):

“Pur apprezzando la volontà asserita di realizzazione di opportune barriere verdi, utili alla mitigazione dell’impianto, questo Ufficio ritiene che le soluzioni progettuali alternative e/o integrative individuate debbano necessariamente essere accompagnate da elaborati grafici idonei che vorranno recepire i suggerimenti già illustrati da questo Ufficio con nota prot. n. 3010 del 28/02/2012.”

10. Nel frattempo perveniva il parere positivo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco con condizioni di approvazione (doc. n°4), anche se poi in data 15.05.2012 lo stesso Comando segnalava la permanenza di rischi evitabili in relazione alla possibile miscelazione del biogas con gas infiammabile da immettersi in torcia (doc. n°21).

11. Il Comune di Castelbellino, dopo aver compiutamente esaminato i rilievi della Soprintendenza di cui al parere negativo pervenuto alla conferenza di servizi del 13.03.2012, esprimeva parere negativo alla realizzazione dell'impianto (doc. n°22) in considerazione che: *"le osservazioni fatte dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Ancona, diversa dalla posizione da essa stessa presa in occasione della richiesta di parere da parte di questo Ente per l'impianto da 249 kW di potenza, evidenziano un problema di compatibilità ambientale sotto il profilo del mantenimento di valori peculiari del territorio, "producendo una manomissione del notevole interesse riconosciuto e dichiarato dal provvedimento di tutela D.M. del 31/07/1985" [...] l'eventuale spostamento dell'impianto verso l'area industriale in direzione nord, ipotizzato dalla Soprintendenza, non trova concorde questa Amministrazione in quanto quest'ultimo verrebbe a trovarsi molto più vicino all'abitato di Scorcelletti, diviso dalla zona industriale da una semplice strada. Nella stessa Conferenza dei Servizi del 13 marzo scorso la società proponente, pur dichiarando la propria disponibilità ad accettare la maggior parte delle osservazioni formulate da questa Amministrazione, ha posto un netto rifiuto all'istituzione del Comitato di Garanzia e Vigilanza proposto nell'osservazione n. 13 nel Consiglio*

Comunale del 20/02/2012 con deliberazione n. 8, l'Amministrazione di Castelbellino, decideva a maggioranza, di approvare un ordine del giorno che, pur ribadendo l'importanza dello sfruttamento delle fonti di energie rinnovabili, chiedeva alla Regione di sospendere i procedimenti in atto e di regolamentare l'installazione degli impianti a Biogas sul territorio (per i quali purtroppo non è prevista neanche la verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione d'impatto ambientale), così come avvenuto per gli impianti fotovoltaici”.

12. Quindi con nota prot. 386167 del 15.06.2012 (doc. n°5) la Regione Marche comunicava la chiusura del procedimento diretto al rilascio dell'autorizzazione unica, dando atto dell'avvenuto ricevimento dei pareri positivi del Comando dei vigili del fuoco e della Soprintendenza.

13. Con la successiva nota prot. n° 0412663 del 21.06.12 (doc. n°7) la Regione Marche prendeva atto del parere negativo del Comune di Castelbellino ma faceva presente di non ritenerlo “sufficientemente motivato” sebbene senza spiegarne il motivo.

In ogni caso l'Ente ammetteva: **“Si conferma la valutazione del sig. Sindaco che al momento della chiusura della conferenza non erano stati acquisiti i pareri favorevoli della soprintendenza e del Comando provinciale dei V.F. di Ancona che sono stati acquisiti successivamente”**.

14. Perveniva infine il Decreto del Dirigente della P.F. n° 55/EFR del 20.06.12 (doc. n°1) con il quale si autorizzava la realizzazione del potenziamento di un impianto di produzione di energia elettrica da

biogas, dando formalmente atto di aver recepito tutte le prescrizioni degli enti competenti.

I provvedimenti impugnati sono palesemente illegittimi e pertanto se ne domanda l'annullamento per i seguenti

§§ II §§

Motivi di Diritto

§ 1.

Violazione e falsa applicazione dell'Art. 4 paragrafo 3 in combinato disposto con l'allegato III della Direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 – in quanto normativa direttamente vincolante sia (a) in ragione della immediata applicabilità della disposizione comunitaria nei confronti della p.a. interna sia (b) in ragione degli obblighi ex Art. 117 Cost. comma 1° in tema di obblighi europei ed internazionali della Repubblica Italiana nonché comma 2° lett. s) in tema di ambiente – con specifico riguardo all'obbligo imposto dalla predetta direttiva di formulare il giudizio di assoggettabilità dello specifico “progetto” a non già sulla sola base del requisito dimensionale di “soglia” – nel caso in esame relativo alla capacità di generazione (1 MW) – bensì sulla base dei complessi criteri stabiliti dalla medesima direttiva ivi inclusa la valutazione del cumulo potenziale con altri impianti vicini nonché in riferimento alla produzione di rifiuti e al possibile conseguente inquinamento che ne deriva: la normativa sulla cui base la p.a. intimata ha deciso di escludere il “progetto” dalla procedura di V.I.A. è oggetto di pendente impugnazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri avanti alla Corte

Costituzionale – sul punto specifico dell'inadeguatezza della sola soglia dimensionale (nel caso in esame affidata dalla norma regionale censurata alla capacità di generazione dell'impianto) ai fini del giudizio di non assoggettabilità a V.I.A. – e la udienza di pubblica discussione del ricorso è fissata per il giorno 26.02.2013 prossimo.

1.1. E' bene, infatti, ricordare come la Regione Marche riteneva di non valutare l'assoggettabilità a procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto *de quo* sulla scorta della previsione normativa originariamente recata dall'Art. 24 della L.R. Marche n° 20/11 e quindi riportata intatta nel punto 2.c.1) dell'Allegato B2 della successiva L.R. Marche n° 3/12, la quale esclude la predetta valutazione per gli impianti termici "*alimentati a biomasse, a olii combustibili vegetali o a biodiesel, di potenza termica nominale inferiore ad 1 MW*".

Il progetto di potenziamento dell'impianto proposto dalla S.A. 4C prevede appunto una potenza nominale di 999 Kw e pertanto veniva esentato dalla predetta valutazione.

Tuttavia *medio tempore* la previsione normativa in oggetto, insieme a molte altre recate dalla medesima legge regionale (**cf. infra sub 1.2 che segue**) è stata fatta oggetto della citata impugnazione avanti alla Corte costituzionale da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri (**Reg. Ric. n° 87 del 2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°29 del 18.07.2012**) per violazione dei parametri costituzionali di cui agli Artt. 9 e 117 della Costituzione, con specifico riguardo all'osservanza degli obblighi di derivazione comunitaria ed internazionale, così come portati dalla **direttiva 2011/92/UE del Parlamento euro-**

peo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, concernente proprio la valutazione dell'impatto ambientale per progetti pubblici e privati.

1.1.1. Il ricorso proposto dal Governo – con specifico riguardo all'insufficienza del solo requisito di soglia dimensionale per determinare il giudizio di non assoggettabilità del "progetto" all'obbligo di V.I.A. (cfr punto 1.2.) – osserva:

"E' pacifico che la direttiva comunitaria lasci agli Stati membri la facoltà di stabilire soglie e criteri per determinare, in maniera generale ed astratta, quali progetti, di cui all'allegato II della stessa, debbano essere assoggettati a procedura di VIA.

Tuttavia, anche nel caso in cui decidano di stabilire soglie per facilitare tale determinazione, gli Stati membri hanno l'obbligo di prendere in considerazione i criteri di cui all'allegato III, come peraltro discende dal contenuto dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva.

L'allegato III della direttiva distingue:

1) le caratteristiche dei progetti, che devono essere considerate tenendo conto, in particolare, delle loro dimensioni, del cumulo con altri progetti, dell'utilizzazione di risorse naturali, della produzione di rifiuti, dell'inquinamento e disturbi ambientali;

2) la localizzazione dei progetti, così che la sensibilità ambientale possa essere considerata tenendo conto, in particolare, dell'utilizzazione attuale del territorio e delle capacità di carico dell'ambiente naturale;

3) le caratteristiche dell'impatto potenziale, con riferimento, tra l'altro, all'area geografica e alla densità della popolazione interessata.

Una regione la quale, sulla base dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva, stabilisce soglie e/o criteri che tengano conto solo della dimensione dei progetti, senza prendere in considerazione anche gli altri criteri summenzionati, eccede i limiti della discrezionalità di cui dispone ai sensi degli articoli 2, paragrafo 1 e 4, paragrafo 2, della direttiva.

Ne discende che le soglie di tipo esclusivamente dimensionale, fissate negli allegati della legge regionale per le attività corrispondenti a quelle dell'allegato II della direttiva, non sono conformi alla stessa.”.

In altri termini la L.R. Marche n° 3/12, fissando quale parametro di esclusione dall'assoggettabilità a valutazione d'impatto ambientale il solo requisito dimensionale dell'impianto viola i criteri fissati dalla direttiva, la quale prevede invece che l'opportunità di assoggettamento a V.I.A. debba presupporre il preliminare esame di tutte le caratteristiche dell'impianto.

Deve essere ricordato che, al di là del rilievo (comunque assorbente) di assoluta continuità del dato normativo tra la L.R. n° 24/11 e la L.R. n° 3/12, è solamente quest'ultima che doveva (e deve) essere applicata al procedimento in esame – deciso nel giugno del 2012 – sulla base della consolidata giurisprudenza in ordine all'applicazione al procedimento amministrativo del principio “tempus regit actum”

(cfr. C.d.S., Sez. V, 10.01.2012, n° 34 e C.d.S., Sez. VI, 12.10.2011, n° 5515).

1.1.2. E' evidente che, **da un lato**, il contrasto dei provvedimenti amministrativi impugnati con la normativa comunitaria produce un'autonoma ragione di illegittimità sindacabile nella presente sede, anche all'esito dell'eventuale sollevamento della questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia (sono noti i precedenti circa la legittimazione della sede del ricorso straordinario per la formulazione del rinvio alla Corte a partire da **CGE 16.10.1997, in cause riunite da C-69/96 a C-79/96, e CGE 17.09.1997, in causa C-54/96**) e, **dall'altro lato**, l'eventuale accoglimento del ricorso da parte della Corte Costituzionale determinerà l'illegittimità dei provvedimenti impugnati e comunque la modifica del quadro normativo di riferimento, in base al quale la Regione Marche o la nuova Amministrazione competente sarà chiamata al nuovo esercizio dei propri poteri.

1.1.3. Poiché l'udienza di discussione del predetto ricorso è fissata avanti alla Consulta per il 26.02.2013 e sussistono fondate ragioni per ritenere che le censure sollevate verranno ritenute fondate, **si ritiene che l'impianto autorizzato dovrà essere assoggettato a procedura di V.I.A.**, in quanto il medesimo è suscettibile di criticità sotto numerosi profili indicati dalla direttiva comunitaria.

Innanzitutto, va valutato l'impatto potenziale di un impianto al limite della soglia di assoggettabilità sito a meno di 550 metri (nella stessa località Scorcelletti) da un impianto di produzione di energia idroelettrica già a regime, da una cava di stoccaggio inerti (la Cava "Mancini") nella quale confluiscono giornalmente rilevanti

quantità di materiale, con tutto il traffico veicolare che ne deriva per l'unica arteria che collega Castelbellino ai paesi vicini, con il centro abitato di Castelbellino, sito a circa 240 metri dall'impianto, ed infine con la vicina discarica di Maiolati Spontini, determinandosi così un impatto cumulativo assai rilevante.

1.1.4. Sotto altro profilo, non potrà non tenersi conto del fattore inquinamento in un'area sensibile come quella oggetto di causa, nelle immediate vicinanze del fiume Esino e in relazione al quale anche la Soprintendenza ha più volte individuato profili di criticità in riferimento al rischio di inquinamento; d'altro canto trattasi altresì di una zona con una bassa densità abitativa per cui la realizzazione di un impianto di dimensioni comunque rilevanti va valutato con molta attenzione anche sotto il profilo dell'impatto ambientale.

Infatti Castelbellino è un comune molto piccolo, che conta 5000 abitanti in soli 5,92 Km², si da determinare una densità abitativa di ben 1000 abitanti per metro quadro: in tale situazione la distanza con l'impianto, di soli 240 metri può essere fonte di molteplici problemi.

Quanto sopra rileva anche sotto il profilo dell'opportunità di sospensione del provvedimento autorizzativo, in quanto in difetto di sospensione cautelare, al febbraio 2013 l'impianto sarà già stato realizzato e i possibili pregiudizi ambientali da esso derivanti diverranno irreversibili.

Si insiste quindi per l'accoglimento del ricorso sotto questo profilo.

1.2. L'esame degli ulteriori motivi di ricorso proposti dal Governo – che vengono assunti a far parte integrante del presente atto di ricorso – rivelano, ulteriormente, quanto rilevante ed incidente sia la modifica

del quadro normativo scaturente dall'accoglimento delle censure proposte avanti alla Corte Costituzionale.

Si riporta di seguito il testo del ricorso.

“Con la legge 26 marzo 2012, n. 33, la Regione Marche ha approvato norme in materia di procedure di competenza regionale per la valutazione di impatto ambientale.

Tra le disposizioni introdotte ve ne sono diverse – segnatamente l'art. 2, comma 1, lettera c), l'art. 3, comma 4, l'art. 5, commi 1, lettera c), e 10, l'art. 8, comma 4, l'art. 9, comma 2, lettera d), l'art. 12, comma 1, lettere c) ed e), l'art. 13, gli allegati A1, A2, B1 e B2 nel loro complesso, l'allegato A1, punto n), l'allegato A2, punto h), l'allegato B1, punto 2h) e l'allegato B2, punti 7p) e 7q) – che si prestano a censure di illegittimità costituzionale per i seguenti motivi di diritto.

1. Alcune delle disposizioni oggetto del presente ricorso risultano non conformi a quanto stabilito dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale (di seguito «VIA») di determinati progetti pubblici e privati. Di conseguenza, esse violano l'articolo 117, comma 1, della Costituzione che impone alla Regioni il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario nell'esercizio della loro potestà legislativa.


1.1. L'articolo 2, comma 1, lettera e), definisce il progetto quale «insieme di elaborati tecnici concernenti la realizzazione di impianti opere o interventi». L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva comunitaria 2011/92/UE, invece, qualifica il progetto come «la

realizzazione dei lavori di costruzione, di impianti od opere» ovvero di «altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo».

Risulta evidente che tali definizioni sono tra loro non equivalenti, dal momento che la norma regionale confonde la nozione di «progetto» con la «documentazione progettuale» (l'insieme degli elaborati tecnici) che deve essere preparata dal committente e trasmessa nel corso della procedura di VIA alle autorità competenti. Tra l'altro, la definizione espressa nella legge regionale non comprende né i lavori di costruzione, ritenuti dalla normativa europea distinti dagli impianti, dalle opere e dagli altri interventi sull'ambiente e sul paesaggio, né gli interventi sull'ambiente e sul paesaggio destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo.

1.2. La normativa regionale ha fissato delle soglie al di sotto delle quali i singoli progetti non sono assoggettabili a procedura di VIA. Le soglie previste negli allegati A1 (Tipologie progettuali da sottoporre a VIA regionale), A2 (Tipologie progettuali da sottoporre a VIA provinciale), B1 (Tipologie progettuali da sottoporre a verifica di assoggettabilità regionale) e B2 (Tipologie progettuali da sottoporre a verifica di assoggettabilità provinciale) sono di tipo dimensionale.

E' pacifico che la direttiva comunitaria lasci agli Stati membri la facoltà di stabilire soglie e criteri per determinare, in maniera generale ed astratta, quali progetti, di cui all'allegato II della stessa, debbano essere assoggettati a procedura di VIA. Tuttavia, anche nel caso in cui decidano di stabilire soglie per facilitare tale determinazione, gli Stati membri hanno l'obbligo di prendere in



considerazione i criteri di cui all'allegato III, come peraltro discende dal contenuto dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva.

L'allegato III della direttiva distingue: 1) le caratteristiche dei progetti, che devono essere considerate tenendo conto, in particolare, delle loro dimensioni, del cumulo con altri progetti, dell'utilizzazione di risorse naturali, della produzione di rifiuti, dell'inquinamento e disturbi ambientali; 2) la localizzazione dei progetti, così che la sensibilità ambientale possa essere considerata tenendo conto, in particolare, dell'utilizzazione attuale del territorio e delle capacità di carico dell'ambiente naturale; 3) le caratteristiche dell'impatto potenziale, con riferimento, tra l'altro, all'area geografica e alla densità della popolazione interessata. Una regione la quale, sulla base dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva, stabilisce soglie e/o criteri che tengano conto solo della dimensione dei progetti, senza prendere in considerazione anche gli altri criteri summenzionati, eccede i limiti della discrezionalità di cui dispone ai sensi degli articoli 2, paragrafo 1 e 4, paragrafo 2, della direttiva. Ne discende che le soglie di tipo esclusivamente dimensionale, fissate negli allegati della legge regionale per le attività corrispondenti a quelle dell'allegato II della direttiva, non sono conformi alla stessa.

1.3. L'articolo 3, comma 4, stabilisce che le soglie dimensionali fissate per le attività produttive di cui agli allegati B1 e B2 sono incrementate del 30 per cento quando: a) i progetti siano localizzati nelle aree produttive ecologicamente attrezzate, individuate ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 16; b) si tratti di progetti di trasformazione o ampliamento di impianti che abbiano ottenuto la

registrazione EMAS ai sensi del regolamento (CE) 19 marzo 2001, n. 761, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit; c) si tratti di progetti di trasformazione o ampliamento di impianti in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001.

Al riguardo, occorre osservare che gli incrementi delle soglie dimensionali, di cui agli allegati B1 e B2, non prendono in considerazione tutti gli elementi indicati nell'allegato III della direttiva, ma solo alcuni di essi (la localizzazione dei progetti oppure le caratteristiche inquinanti degli stessi), escludendo, tra l'altro, il cumulo con altri progetti, la sostenibilità ambientale delle aree geografiche e il loro impatto su zone di importanza storica, culturale o archeologica. La disposizione regionale e', pertanto, non conforme alla direttiva.

1.4. L'articolo 8, comma 4, non prevede, nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, per il proponente - il quale provvede, a proprie spese, a pubblicare nel BUR e nell'albo pretorio dei Comuni interessati l'avviso contenente le informazioni da fornire al pubblico - l'obbligo di specificare nel predetto avviso: il fatto che sul progetto occorrerà verificare la sua assoggettabilità ad una procedura di VIA; i termini entro i quali potranno essere ottenute tutte le informazioni relative al progetto, compreso quelli entro i quali dovranno essere acquisiti i pareri delle amministrazioni competenti sul progetto; le modalità con cui le informazioni sono rese disponibili al pubblico (orari di accesso agli uffici pubblici e possibilità di



estrarne copia, scaricare file etc.); la natura delle possibili decisioni o l'eventuale progetto di decisione finale.

Oltre a ciò, l'art. 13, con riferimento agli obblighi informativi concernenti la procedura di VIA, non contempla, tra le informazioni che devono essere pubblicate a cura del proponente, l'indicazione specifica del fatto che il progetto sia soggetto ad una procedura di VIA, i termini per l'acquisizione dei pareri da parte delle competenti amministrazioni, le modalità, i giorni e gli orari in cui tutte le informazioni relative alla procedura possono essere acquisite dal pubblico interessato, la natura delle possibili decisioni o l'eventuale progetto di decisione.

L'articolo 6 della direttiva 2011/92/UE, recependo la Convenzione di Aarhus, ratificata dall'Unione europea il 17 febbraio 2005, impone di fornire al pubblico una serie di informazioni atte a garantire, fin dalla fase precoce, il diritto di partecipazione dei cittadini alle attività decisionali in materia ambientale. In particolare, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva, «Il pubblico e' informato, attraverso pubblici avvisi oppure in altra forma adeguata come i mezzi di comunicazione elettronici, se disponibili, in una fase precoce delle procedure decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2 e, al più tardi, non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni, sui seguenti aspetti: a) la domanda di autorizzazione;

b) il fatto che il progetto sia soggetto a una procedura di valutazione dell'impatto ambientale e, eventualmente, che sia applicabile l'art. 7; c) informazioni sulle autorità competenti

responsabili dell'adozione della decisione, quelle da cui possono essere ottenute le informazioni in oggetto, quelle cui possono essere presentati osservazioni o quesiti, nonché indicazioni sui termini per la trasmissione di osservazioni o quesiti; d) la natura delle possibili decisioni o l'eventuale progetto di decisione; e) l'indicazione circa la disponibilità delle informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 5; j) l'indicazione dei tempi e dei luoghi in cui possono essere ottenute le informazioni in oggetto e le modalità alle quali esse sono rese disponibili; g) le modalità precise della partecipazione. [...]».

Pertanto, la mancata previsione degli obblighi informativi summenzionati relativi alla procedura di assoggettabilità a VIA (articolo 8, comma 4) e alla procedura di VIA (articolo 13) determina la difformità della normativa regionale de qua da quanto sancito dall'articolo 6 della direttiva europea.

2. Altre norme, tra quelle oggetto del presente ricorso, si pongono in contrasto con le disposizioni statali di riferimento contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, determinando quindi la violazione dell'articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione, ai sensi del quale lo Stato ha competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

2.1. L'articolo 5, comma 1, lettera c), prevede, nel caso in cui l'intervento soggetto alla procedura di VIA deve acquisire anche l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e le autorità competenti per le due procedure coincidono (in questo caso il provvedimento di VIA tiene luogo dell'AIA), che la pubblicazione e la consultazione del pubblico effettuate ai fini della procedura di VIA sono valide anche ai

fini della procedura di AIA, «purché sia data specifica evidenza dell'integrazione tra le procedure suddette». L'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 152 del 2006 dispone, a tal proposito, l'obbligo di coordinamento delle procedure e di unicità della consultazione al pubblico. E', perciò evidente che la norma regionale, subordinando l'unicità della pubblicazione e della consultazione del pubblico alla circostanza di una specifica evidenza dell'integrazione tra le procedure, non assicura l'osservanza del predetto obbligo e, pertanto, contrasta con l'anzidetta disposizione del decreto legislativo n. 152 del 2006, che costituisce espressione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

2.2. L'articolo 9, comma 2, lettera d), indica tra i documenti che il proponente deve allegare alla domanda per l'avvio della fase di consultazione con l'autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale - finalizzata alla specificazione dei contenuti e del livello di dettaglio dello studio d'impatto ambientale (c.d. fase di scoping) - l'«elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto». L'art. 21, comma 1, secondo periodo del decreto legislativo n. 152 del 2006, al riguardo, non si limita alle sole autorizzazioni c.dd. "ambientali", prevedendo l'inclusione dell'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto». La norma regionale, dunque, restringe la portata delle disposizioni stabilite dal legislatore statale nell'esercizio della sua esclusiva

competenza in subiecta materia, il che ne determina l'incostituzionalità sotto il profilo qui esaminato: ciò alla stregua del noto insegnamento di codesta ecc.ma Corte costituzionale secondo il quale la normativa sulla valutazione d'impatto ambientale attiene a procedure che accertano in concreto e preventivamente la «sostenibilità ambientale» e rientrano nella materia della tutela dell'ambiente, di tal che le Regioni sono tenute «per un verso, a rispettare i livelli uniformi di tutela apprestati in materia; per l'altro, a mantenere la propria legislazione negli ambiti di competenza fissati dal c.d. codice dell'ambiente di cui al d.lgs. n. 152 del 2006» (sentenza n. 227/2011).

2.3. L'articolo 12, comma 1, lettera c), ai fini dello svolgimento della procedura di VIA, prescrive al proponente di corredare la domanda da presentare all'autorità competente con la copia dell'avviso da pubblicare a mezzo stampa. L'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede che sia allegata alla domanda «copia dell'avviso a mezzo stampa», ovvero che la pubblicazione a mezzo stampa sia contestuale alla presentazione dell'istanza di VIA. Dalla formulazione della disposizione regionale si evince, invece, che la pubblicazione sia successiva alla presentazione. Cio', peraltro, e' confermato dal comma 6 del medesimo articolo 12, che sancisce la possibilità per il proponente di procedere alla pubblicazione a mezzo stampa, trascorsi i termini entro i quali l'autorità competente verifica la completezza della documentazione e l'avvenuto pagamento delle spese istruttorie.

Anche in questo caso e' pertanto evidente che le disposizioni regionali contrastano con la disposizione statale interposta, cosi violando l'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione, come già ritenuto da codesta ecc. ma Corte, in analoga fattispecie, con la citata sentenza n. 227/2011, cit., nella quale é stato evidenziato che «tale difformità, non determinando una miglior tutela ambientale, ed anzi ritardando la pubblica conoscenza del procedimento iniziato, e' suscettibile di ritardare per ciò stesso la possibilità di partecipazione e decisione informata del procedimento medesimo e, quindi, di tutelare con minore efficacia il bene dell'ecosistema, a presidio del quale il legislatore statale, nell'ambito della propria competenza, ha dettato la menzionata disciplina».

2.4. L'articolo 12, comma 1, lettera e), sempre ai fini dello svolgimento della procedura di VIA, enumera fra i documenti da allegare alla domanda l'«elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento e dei relativi soggetti competenti in materia ambientale». L'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede che la domanda sia corredata di tutte le autorizzazioni e non solo quelle di natura ambientale («Alla domanda e' altresì allegato l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, già acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento [...]»). Anche in questo caso, la norma regionale restringe l'ambito delle autorizzazioni rispetto a quanto

stabilito dal legislatore statale e si pone, perciò, in contrasto con i richiamati principi che codesta ecc.ma Corte ha enunciato nella specifica materia qui esaminata.

2.5. L'allegato A1, al punto n), esenta dalla sottoposizione a VIA regionale «le piccole utilizzazioni locali di cui all'art. 10, comma 7, del d.lgs. 11 febbraio 2011, n. 22», vale a dire «gli impianti di potenza inferiore a 1 MW ottenibile dal fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi geotermico e le utilizzazioni tramite sonde geotermiche». Detta previsione diverge da quanto stabilito al riguardo dal decreto legislativo n. 152 del 2006 che menziona, alla lettera v) dell'allegato III, tra i progetti per cui la VIA e' obbligatoria, tutti quelli riguardanti «le attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche».

2.6. L'allegato A2, al punto h), reca, tra quelle da sottoporre a VIA provinciale, la classe di progetto «Elettrodotti per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km». In tal modo viene ampliato il campo di applicazione della VIA provinciale a progetti non previsti dalla norma nazionale, dato che il decreto legislativo n. 152 del 2006, allegato III, lettera z), circoscrive l'obbligo di procedura VIA ai soli progetti riguardanti «elettrodi aerei con tensione nominale superiore a 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km».

2.7. L'allegato B 1, al punto 2.h), esclude dalle tipologie progettuali relative alle attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, da sottoporre a verifica di assoggettabilità

regionale, i rilievi geofisici. Anche in questo caso, emerge un'indebita delimitazione del campo d'applicazione della norma statale interposta: l'allegato IV, punto 2, lettera g), infatti, non prevede eccezioni in merito ai progetti riguardanti l'attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma da sottoporre alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano.

2.8. L'allegato B2, al punto 7.p) prevede tra i progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità provinciale quelli attinenti a «Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del d.lgs 152/2006, ad esclusione degli impianti che effettuano il recupero di diluenti e solventi esausti presso i produttori degli stessi purché le quantità trattate non superino i 100 l/giorno». La disposizione in questione ricalca in parte il contenuto del punto 7, lettera z.a.) dell'allegato IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 il quale, tuttavia, non ammette alcuna esclusione in merito a siffatta classe progettuale: anche in questo caso, pertanto, è evidente il contrasto della denunciata norma regionale con la disposizione statale interposta.

2.9. L'allegato B2, al punto 7.q), indica tra le tipologie progettuali da sottoporre a verifica di assoggettabilità provinciale gli "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del d.lgs. 152/2006, ad esclusione degli impianti mobili per il recupero in loco

non pericolosi provenienti dalle attività di costruzione e demolizione". In relazione a siffatta tipologia di impianti, il decreto legislativo n. 152 del 2006, all'allegato IV, punto 7, lettera z.b), non pone eccezioni di sorta: pertanto anche questa deroga prevista dalla disciplina regionale risulta difforme dalla disposizione statale interposta.

3. L'articolo 5, comma 10, prevede che «Il provvedimento di VIA comprende l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, ove necessaria. In tal caso la documentazione e' integrata con quanto previsto dalle disposizioni statali e regionali in materia». Detta norma contravviene a quanto stabilito dal Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che, all'articolo 146, attribuisce allo Stato una funzione di rilievo in sede di autorizzazione, funzione che si estrinseca nell'espressione del parere vincolante ai fini del rilascio da parte del soprintendente e che, all'opposto, viene obliterata dalla disposizione regionale. Anche nella procedura di VIA statale, nonostante il richiamo di cui all'articolo 26 del d.lgs. n. 152 del 2006, non e' in discussione la necessità di acquisire comunque l'autorizzazione paesaggistica sulla base del progetto esecutivo, a valle della VIA, che, come é noto, ha ad oggetto il progetto preliminare o quello definitivo. Se, dunque, rimane ferma la necessità di coerenza e di non contraddizione dell'autorizzazione paesaggistica rispetto al parere reso in sede VIA, ben può accadere, in concreto, che l'autorizzazione paesaggistica possa essere negata o sottoposta a particolari condizioni in relazione ad aspetti esecutivi di dettaglio non valutati in sede VIA. La disposizione regionale risulta, per questo motivo, in



contrasto con il combinato disposto degli articoli 9 e 117, comma 2, lettera s) della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela paesaggistica.”

L'accoglimento delle censure di costituzionalità sopra proposte determina l'illegittimità degli atti impugnati, in quanto incidono sulle modalità di esercizio del potere di autorizzazione, sin qui condotto in senso contrario a disposizioni comunitarie ed ai relativi vincoli costituzionali interni.

§ 2.

Violazione e falsa applicazione dell'Art. 12 del D.Lgs. n° 387/03 e s.m.i. in combinato disposto con gli Artt. 14 e seguenti della L. n° 241/90 e s.m.i. con riguardo (a) all'intervenuta chiusura della conferenza di servizi in anticipo rispetto al ricevimento del parere favorevole della Soprintendenza e del Comando Provinciale del Vigili del Fuoco ed anzi con rinvio espresso alla successiva acquisizione di tali pareri all'esterno della Conferenza dei Servizi ed in pregiudizio delle facoltà di contributo procedimentale sul punto proprie degli altri soggetti partecipanti nonché con ulteriore riguardo (b) all'intervenuta successiva e conseguente modifica – in adeguamento agli intervenuti pareri – del “progetto” presentato dalla parte privata istante il quale è stato quindi definitivamente autorizzato in versione diversa da quella esaminata dalla conferenza dei servizi ancora oggi non resa nota ai partecipanti alla conferenza medesima a partire dal Comune odierno ricorrente con ogni conseguente violazione dei principi di buon andamento amministrativo ex Art. 97 Cost. ed ex Art. 1 della L. n° 241/90 e

s.m.i. nonché eccesso di potere nella figura sintomatica del difetto di attività istruttoria e sviamento di potere: è noto che la disciplina statale in punto di autorizzazione unica per la realizzazione di impianti derivanti da fonti rinnovabili, così come posta dall'Art. 12 del D.Lgs. n° 387/03, prevede che il procedimento per l'acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni prodromiche debba svolgersi secondo il modello procedimentale della conferenza di servizi – la cui natura è ritenuta “*decisoria*” da parte della più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. C.d.S., Sezione VI, 22.10.2010 n° 1021 in particolare dopo l'entrata in vigore delle linee guida di cui al D.M. 10 settembre 2010 n. 47987) – così determinando il rinvio obbligato alle previsioni di cui alla L. n° 241/90 e s.m.i. sul punto.

2.1. Tanto comporta l'acquisizione di tutti i necessari pareri e contributi istruttori idonei a rappresentare i molteplici interessi coinvolti, al fine di giungere ad un equo contemperamento dei medesimi: a tal fine la determinazione conclusiva, pur non potendo operare una composizione di tutte le differenti posizioni, deve necessariamente fondarsi sulla valutazione di tutti i pareri degli enti coinvolti, dando motivatamente atto di averne tenuto conto, all'esito di una decisione, assunta in seno alla Conferenza medesima e sulla base dell'intervenuta consapevolezza reciproca da parte di tutti i partecipanti dei contributi da ciascuno apportati.

Nel caso di specie la Regione ha violato palesemente tale disciplina, allorché, al termine della seconda riunione di conferenza dei servizi dichiarava espressamente di ritenere l'istruttoria conclusa positivamente, anticipando che avrebbe proceduto al rilascio dell'autoriz-



zazione unica "previa acquisizione del parere favorevole da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ancona e della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche".

2.2. Tale *modus procedendi* appare particolarmente grave sotto due ordini di profili, in quanto:

a) è stata determinata la chiusura della conferenza di servizi in anticipo rispetto al ricevimento del parere favorevole della Soprintendenza e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ed anzi con rinvio espresso alla successiva acquisizione di tali pareri all'esterno della Conferenza dei Servizi ed in pregiudizio delle facoltà di contributo procedimentale sul punto proprie degli altri soggetti partecipanti nonché

b) è stata acquisita – **all'esterno della conferenza dei servizi e dopo la chiusura di quest'ultima** – la modifica, in adeguamento agli intervenuti pareri, del "progetto" presentato dalla parte privata istante il quale è stato quindi definitivamente autorizzato in versione diversa da quella esaminata dalla conferenza dei servizi ancora oggi non resa nota ai partecipanti alla conferenza medesima a partire dal Comune odierno ricorrente.

Ed allora appare evidente che:

innanzitutto l'ente regionale sembrava aver deciso autonomamente nel senso di rilasciare l'autorizzazione a prescindere dai pareri della Soprintendenza e dei Vigili del fuoco, dato che non poteva sapere se gli stessi sarebbero pervenuti in senso positivo o meno, visto che, tra l'altro, del parere negativo della Soprintendenza si aveva cognizione soltanto in sede di conferenza dei servizi del 13.03.2012;

d'altro canto, emergeva un grave vizio di carenza di acquisizione di dati istruttori e conseguente motivazione, in quanto i pareri giunti successivamente alla chiusura della conferenza dei servizi, di qualunque segno essi fossero, andavano raccordati con le altre evidenze istruttorie, in modo che la determinazione finale fosse la motivata risultante delle differenti posizioni emerse.

2.3. Nel caso in esame si è giunti all'assurda situazione finale in cui i partecipanti alla conferenza – **in primo luogo: il Comune di Castelbellino** – non conoscono neppure i contenuti del progetto presentato, il quale, pertanto, è stato approvato al di fuori della conferenza dei servizi, sia determinando un'evidente alterazione del modello di conferenza decisoria sia impedendo ogni forma di partecipazione procedimentale.

Sul punto è stato chiarito:

“La novella recata dalla l. n. 15 del 2005, introduttiva dell'art. 14 ter comma 6 bis, l. n. 241 del 1990 non si è limitata ad introdurre una modificazione letterale al testo delle disposizioni legislative, ma ha immesso nell'ordinamento una norma di contenuto sostanzialmente innovativo, in base alla quale la determinazione finale assunta dall'Amministrazione procedente non può più basarsi sul dato squisitamente numerico afferente alla maggioranza delle posizioni espresse in sede di Conferenza, ma deve basarsi su una valutazione articolata che tenga conto della natura degli interessi fatti valere dalle Amministrazioni convenute. Da ciò discende che il provvedimento conclusivo può sì essere assunto anche in mancanza di assenso unanime; tuttavia, in tal caso, la determinazione conclusiva adottata

all'esito dei lavori della Conferenza deve considerarsi assoggettata ad un obbligo di autonoma e specifica motivazione che tenga conto delle posizioni emerse e, soprattutto, di quelle espresse da Amministrazioni portatrici di interessi particolarmente rilevanti". (T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 05/10/2011, n. 2372).

2.4. Nel caso di specie, dato il tenore dei rilievi portati dalla Soprintendenza in sede di parere negativo, risulta del tutto oscuro ed evidentemente viziato da eccesso di potere il modello procedimentale che ha condotto l'Amministrazione regionale a ritenere chiuso positivamente un procedimento in cui erano emersi dati rilevanti di segno contrario mai confutati né superati motivatamente.

Ciò è confermato dalla circostanza che, allorché effettivamente pervenivano i detti pareri positivi, l'amministrazione regionale si limitava a darne atto e comunicarlo alle altre amministrazioni (doc. n°6) , **senza convocare una nuova conferenza di servizi e neppure fornendo la versione del progetto definitivo approvato** (come valutare ad esempio la rilevanza e portata dei contenuti progettuali ai fini del calcolo corretto degli obblighi di rilascio della fidejussione richiesta per l'assolvimento dei doveri di ripristino ambientale? Quesito insolubile in assenza dell'esame dei progetti da parte dell'Amministrazione comunale odierna ricorrente eppure tale tema è direttamente incidente su quest'ultima).

Ciò invece sarebbe stato particolarmente opportuno in considerazione del fatto che la Soprintendenza, comunque, limitava il proprio assenso agli aspetti puramente paesaggistici, rinviando **per la valuta-**

zione degli aspetti di potenziale inquinamento all'intervento di altri Enti (cfr. doc. n°5).


2.5. Si conferma allora che:

2.5.1. lo svolgimento del procedimento autorizzatorio nel modulo tipico della Conferenza dei Servizi è avvenuto in violazione del principio di contestualità della assunzione e valutazione dei contributi delle singole Amministrazioni partecipanti e degli elementi istruttori dalle medesime introdotti, così precludendo, in primo luogo all'Amministrazione odierna ricorrente, la consapevole e compiuta informazione sui temi oggetto di deliberazione;

2.5.2. la conferenza si è chiusa – "*recte*": la Regione Marche ne ha dichiarato la chiusura – allorquando ancora si dichiarava la necessità di acquisire i pareri della Soprintendenza e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ed addirittura se ne rinviava l'acquisizione – proprio da parte della Regione Marche – a tempi successivi all'intervenuta chiusura della conferenza, così precludendo ai partecipanti alla conferenza di esaminare i contenuti di tali pareri ed anzi riservando l'esame di questi ultimi alla sola Amministrazione procedente;

2.5.3. tali pareri sono, infatti, intervenuti, allorquando la conferenza si era già chiusa e la determinazione finale non ancor intervenuta.

Nessuna riapertura della conferenza è stata quindi disposta ed all'Amministrazione comunale odierna ricorrente – come degli altri soggetti partecipanti – **è stata preclusa la possibilità di esprimere il proprio contributo** alla luce delle considerazioni formulate dalla Soprintendenza e dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e **neppure di esaminare la versione finale del progetto di insedia-**



mento, così come elaborata in esito alle indicazioni risultanti dai due pareri e posta a fondamento della determinazione finale di autorizzazione.

Proprio tale ultima circostanza – quella secondo cui il progetto definitivamente approvato dalla Regione Marche non coincide con il progetto esaminato dalla Conferenza dei Servizi (poiché il medesimo è stato variato successivamente alla conclusione della Conferenza dei Servizi) – rende assolutamente evidente la violazione da parte della Regione Marche dei principi regolatori del funzionamento del modello procedimentale proprio della Conferenza dei Servizi, il quale presuppone l'assunzione degli apporti istruttori e la decisione in seno – **e non all'esterno** – della Conferenza medesima.

Sulla base di quanto sopra la determinazione conclusiva della conferenza di servizi deve ritenersi gravemente viziata e meritevole di annullamento.

§ 3.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del D.Lgs. 287 del 2003 in combinato disposto con gli art. 14 e seguenti della L. 241/90 in relazione all'omessa valutazione e conseguente pretermissione del contributo istruttorio fornito dal Comune di Castelbellino anche in riferimento all'omessa discussione in conferenza di servizi del parere della Soprintendenza, si da impedire all'amministrazione comunale di esprimere merito la propria posizione, così da eventualmente modificare l'esito del procedimento – difetto di motivazione come conseguenza del

**difetto di attività istruttoria – eccesso di potere - sviamento –
ingiustizia manifesta – contraddittorietà interprovvedimentale :**

Le medesime norme richiamate nel secondo motivo di impugnazione appaiono essere state violate sotto altro profilo in relazione all'omessa valutazione del contributo procedimentale del Comune di Castelbellino, che aveva partecipato attivamente al dibattito in sede di conferenza dei servizi presentando innumerevoli osservazioni delle quali la conferenza prendeva atto, senza tuttavia che le medesime venissero confutate o motivatamente disattese.

Inoltre in sede di decreto finale l'amministrazione regionale affermava: *“il Comune di Castelbellino, con la comunicazione 0004149/2012, ha avanzato comunque alcune osservazioni che sono state recepite con nota regionale n. 0412663/2012 trasmessa a tutti gli Enti interessati; il parere del comune di Castelbellino, per gli aspetti di propria competenza, è stato reso in forma negativa al potenziamento dell'impianto a biogas da digestione anaerobica ai sensi dell'art.14 quater della L.241/90.*

Detto parere non appare però sufficientemente motivato essendo formulato in modo generico e facendo riferimento ad una valutazione della soprintendenza superata da una successiva nota con la quale la stessa Soprintendenza ha espresso parere favorevole.”

Se da un lato è ben vero che il parere negativo rilasciato dal Comune rispetto all'intervento era fondato sui rilievi della Soprintendenza in sede di parere negativo, è altrettanto vero che nè il parere negativo nè quello successivamente positivo della

Soprintendenza venivano esaminati nel merito in sede di conferenza dei servizi.

In particolare lo svuotamento del ruolo dell'Amministrazione comunale di Castelbellino in seno alla conferenza di servizi appare particolarmente grave in riferimento alla possibilità preclusa al medesimo di poter prendere posizione in merito al mutamento di indirizzo della Soprintendenza, che, dapprima rendeva parere negativo, quindi mutava posizione senza che le amministrazioni coinvolte potessero effettivamente valutare la rispondenza del progetto modificato alle prescrizioni imposte dall'Ente.

Infatti la relazione tecnica presentata dalla società proponente in asserita osservanza alle prescrizioni della Soprintendenza (doc. n°19) non veniva mai presentata nè discussa in conferenza dei servizi, ma soltanto consegnata informalmente molto tempo dopo all'Ente dalla controinteressata.

“Nella dialettica dei numerosi interessi collettivi coinvolti nel procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto alimentato da fonti rinnovabili di cui all'art. 12 d.lg. n. 387 del 2003, il parere negativo opposto dai comuni il cui territorio sia interessato dalla realizzazione dell'opera pubblica svolge la funzione di mera rappresentazione degli interessi afferenti a tali enti, rimessi alla valutazione discrezionale della Regione, che rimane libera di recepire o meno quanto da essi evidenziato, nella formulazione del proprio atto di autorizzazione unica, atteso che, diversamente, ai comuni verrebbe attribuito un potere di veto che non è previsto né dalla disciplina della conferenza

di **servizi** di cui agli art. 14 e ss. l. n. 241 del 1990, né dal richiamato art. 12 d.lg. n. 387 del 2003.” (T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 22/12/2009, n. 1345).

Se quindi è vero che il parere comunale non avrebbe avuto necessariamente seguito conforme nella determinazione finale della conferenza, è altrettanto vero che nondimeno la conferenza avrebbe dovuto prendere posizione sul medesimo, non limitandosi a rilievi di genericità.

Infatti “L’art. 12 d.lg. n. 387 del 2003 (adottato dal legislatore nazionale in attuazione di direttiva comunitaria e ispirato a principi di semplificazione e accelerazione delle procedure finalizzate alla realizzazione e gestione degli impianti di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, segnatamente, da fonte eolica), ha previsto una autorizzazione unica, che sostituisce tutti i pareri e le autorizzazioni altrimenti necessari, e in cui **confluiscono** anche le valutazioni di carattere paesaggistico, nonché quelle relative alla esistenza di vincoli di carattere storico-artistico, tramite il meccanismo della **Conferenza** di **servizi**. Pertanto, l’organo competente al rilascio dell’autorizzazione unica compie la valutazione comparativa di tutti gli interessi coinvolti, tenendo conto delle posizioni di dissenso espresse dai partecipanti alla **Conferenza** di **servizi**.” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 22.02.2010 n°1020).

Tra l’altro il contributo procedimentale dell’Amministrazione comunale di Castelbellino avrebbe potuto essere particolarmente rilevante in riferimento alla latente contraddizione insita nelle determinazioni della Soprintendenza che dapprima in sede di parere

negativo faceva riferimento “alle emergenze paesaggistiche presenti nel contesto interessato e che la sua realizzazione non assicura la conservazione dei valori tutelati dal provvedimento di dichiarazione dell'interesse pubblico” osservando altresì che “l'incremento dell'impianto biogas in questione comporta un aumento di volumetrie e, come mostrato negli elaborati grafici del progetto di variante, anche l'interessamento di una superficie maggiore di quella dell'impianto precedentemente autorizzato”; quindi in maniera piuttosto oscura e contraddittoria mutava intendimento semplicemente osservando che “i nuovi elaborati recepiscono le modifiche suggerite da questo Ufficio nella sopracitata nota prot n. 3010 del 28/02/2012, prevedendo un sostanziale allontanamento degli elementi costitutivi dell'impianto dal margine dei confini di proprietà, al fine di poter realizzare perimetralmente all'area di - intervento un'efficace barriera verde” (doc. n°5).

Infatti da un confronto tra la planimetria del progetto dell'impianto anteriore al parere della Soprintendenza (doc. n°9) e quello asseritamente modificato in ottemperanza alle prescrizioni indicate da quest'ultima (doc. n°19), emerge che mentre la Soprintendenza suggeriva uno spostamento dell'impianto verso il centro abitato a nord – ovvero entro il limite dei 240 metri – in realtà le modifiche concretamente attuate e che determinavano il mutamento di parere dell'Ente, consistevano nello spostamento delle trincee di stoccaggio di 5 metri e del lagone di raccoglimento del digestato di 50 metri entrambi ad ovest e non a nord.

Quindi a parte la **concreta non conformità con le prescrizioni impartite dalla Soprintendenza**, non si vede come tali modifiche siano idonee a superare le “*emergenze paesaggistiche*” dapprima evidenziate dall’ente e poi improvvisamente scomparse senza motivi plausibili.

Inoltre la pretermissione del Comune di Castebellino quanto alla possibilità di controdedurre alle osservazioni della Soprintendenza appare particolarmente pregiudizievolee in considerazione della rilevanza degli interessi – ambientali, paesaggistici, di tutela della popolazione residente - di cui l’Amministrazione comunale si fa portatrice.

Un tale *modus procedendi* ha quindi aggravato i vizi da cui è inficiato il modulo concreto di conferenza dei servizi, rendendo la determinazione finale incompleta in quanto non idonea a costituire motivata sintesi di tutti gli interessi coinvolti.

Si insiste per l’accoglimento del presente motivo di ricorso.

§ 4.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 comma 1 lettere e) e g) della L.R. Marche n°60 del 1997, nonchè dell’Allegato I n° 3 della DGR Marche n° 1191 del 2012 quanto all’omesso coinvolgimento in sede di conferenza di servizi dell’A.r.p.a.m quanto (a) alla valutazione delle emissioni odorigene dell’impianto nonchè (b) al rischio di inquinamento derivante dallo smaltimento del digestato nell’area di Castebellino, compresa tra le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola - difetto di motivazione come conseguenza del difetto di attività istruttoria:



Il procedimento diretto al rilascio dell'autorizzazione unica appare viziato anche sotto il profilo dell'omesso coinvolgimento nè in sede di conferenza di servizi nè, almeno, quale ente invitato a rendere apposito parere o quantomeno coinvolto in via consultiva nel procedimento diretto alla realizzazione di un impianto suscettibile di creare sia inquinamento ambientale sia esalazioni fastidiose per la popolazione residente a meno di 250 metri dell'impianto.

In particolare le competenze della predetta Agenzia regionale sono sancite dall'art. 5 comma 1 della L.R. Marche n°60 del 1997, che attribuisce al predetto ente al punto e) la funzione di:

“fornire alla Regione e agli enti locali supporto tecnico - scientifico alle attività istruttorie connesse all' approvazione di progetti e al rilascio di autorizzazioni in materia ambientale, fornendo i relativi pareri” nonchè alla lettera g) quella di *“effettuare la vigilanza e i controlli di rischio ambientale e collettivo dei fattori fisici, geologici, chimici, batteriologici e biologici, di inquinamento acustico, dell' aria, dell' acqua e del suolo”*.

Nel caso di specie era la stessa Soprintendenza a sostenere nel parere positivo finale la necessità che venisse *“[...] invece valutata dagli Enti competenti la fattibilità dell'intervento e/o le misure da adottare in relazione all'eventuale emissione di inquinanti organici[.]”*, riferendosi evidentemente all'ARPAM, il cui necessario coinvolgimento in sede di conferenza di servizi per l'autorizzazione di impianti a biogas è previsto dall'Allegato I n° 3 lettera b) della DGR Marche n° 1191 del 2012 nella quale si sancisce che nella fase istruttoria, l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione

“acquisisce il contenuto tecnico scientifico dell’ARPAM per i principali aspetti ambientali”.

Nel caso *de quo* il coinvolgimento nella procedura dell’ARPAM era largamente consigliato dal fatto che l’impianto termico di biogas era idoneo a creare possibili pregiudizi con riferimento (a) alle emissioni odorigene, nonchè (b) in senso molto più preoccupante per l’inquinamento, dall’utilizzo quale fertilizzante del digestato prodotto dalla centrale, ricco di nitrati.

Peraltro il necessario coinvolgimento dell’ARPAM era consigliato altresì dal fatto che il Comune di Castelbellino aveva evidenziato sotto entrambi i profili numerose criticità (cfr. osservazioni presentate alla conferenza dei servizi del 17.01.2012, doc. n°12) ma ciò nonostante gli enti coinvolti non avevano ritenuto di interessare l’ARPAM, basandosi solo sul contributo recato dalla Relazione tecnica presentata dalla ditta istante (doc. n°9 bis) .

Andando ad esaminare nel dettaglio entrambi gli aspetti si osserva quanto segue.

a) Con riguardo alle possibili emissioni odorigene il Comune suggeriva in via cautelativa (cfr. osservazione n° 9 a) *“Il rilevamento delle emissioni odorigene per la durata di almeno 2 anni dall’entrata in funzione dell’impianto. Il monitoraggio dovrà essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725/2004 e prevedere sia il campionamento alla/e sorgente/i più impattanti dell’impianto che al confine dello stesso effettuando per quest’ultimo un campionamento a monte ed uno a valle dell’impianto nella direzione prevalente dei venti. Si dovranno effettuare almeno due autocontrolli/anno da*

eseguirsi con cadenza stagionale. Al termine del monitoraggio annuale il titolare dell'impianto trasmette tali dati alla ARPAM. Trascorsi i 2 anni di monitoraggio, in presenza di problematiche riscontrate, l'ARPAM dovrà prorogare tale prescrizione".

Tale osservazione rimaneva nella sostanza lettera morta, facendo affidamento sulla Relazione tecnica proveniente dall'istante, che a pag. 114 dichiarava: *"alla luce delle suddette valutazioni si può ritenere che l'impatto odorigeno dell'impianto in progetto rispetto ai recettori sensibili più vicini all'area di impianto è da ritenersi trascurabile."*

b) Quanto al possibile inquinamento da nitrati si consideri che il digestato organico prodotto dalla centrale, altamente ricco di nitrati, viene smaltito nei terreni circostanti quale fertilizzante.

Tuttavia ciò si presenta particolarmente pericoloso anche in relazione al possibile inquinamento della falda acquifera del vicino Fiume Esino, perchè l'area di Castelbellino risulta compresa tra le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi del decreto regionale D.S. 10/TAM del 10 settembre 2003 (cfr. pag 43 e pag. 70 del doc. n°26).

Il Comune chiariva sul punto in sede di osservazioni : *"Utilizzo Agronomico Del Digestato (punto 2.1.25 della Relazione Tecnica) - L'utilizzo come fertilizzante del digestato potrà essere autorizzato solo dopo la redazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) conforme alla Direttiva Nitrati di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152, al Decreto Ministeriale 7 aprile 2006, al Decreto Regionale D.S. n. 10/TAM del 10 Settembre 2003 e al Decreto*

Regionale n. 121/ARF del 24/09/2003 e successive integrazioni e modifiche. E' comunque fatto assoluto divieto di utilizzo del digestato in aree limitrofe ai centri abitati di Pantiere, Scorcelletti, Stazione e Pianello Vallesina.


Non solo in sede di autorizzazione unica non è stato previsto alcun divieto di utilizzo del digestato quale fertilizzante nella zona di Castelbellino, ma non è stata interessata l'A.r.p.a.m. quale unica agenzia in grado di esaminare l'analisi fornita dall'impresa sul punto (pagg. 52 e ss. della relazione tecnica) valutando la pericolosità dello smaltimento del digestato in relazione sia ai quantitativi versati sui terreni sia ai tipi di colture più o meno vulnerabili ai nitrati.

E' evidente quindi la grave carenza istruttoria e motivazionale da cui è inficiata la procedura di conferenza dei servizi e la conseguente autorizzazione finale all'esercizio dell'impianto, possibile fonte di inquinamento da nitrati per il fiume Esino e per i terreni siti sul territorio di Castelbellino.

§§ III §§

L'istanza di sospensiva degli atti impugnati.

L'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione Marche costituisce un atto fortemente pregiudizievole per il Comune di Castelbellino e per la collettività che abita nelle vicinanze: la conduzione piuttosto affrettata del procedimento è sfociata in una determinazione mancante di valutazioni importanti, prima fra tutte un opportuno studio sul possibile inquinamento da nitrati contenuti nel digestato prodotto dalla centrale.



In mancanza di sospensione dei predetti atti l'impianto verrà realizzato e posto a regime, con il concreto pericolo di inquinamento delle falde acquifere del fiume Esino sito nelle immediate vicinanze dell'impianto.

Tra l'altro in pendenza del giudizio di legittimità costituzionale della L. R. n° 3 del 2012, la cui udienza di discussione del predetto ricorso è fissata avanti alla Consulta per il 26.02.2013 la sospensione si appalesa ulteriormente necessaria proprio perchè in ipotesi di declaratoria di incostituzionalità della predetta legge l'impianto autorizzato dovrà essere assoggettato a procedura di Via, in quanto il medesimo è suscettibile di criticità sotto numerosi profili indicati dalla direttiva comunitaria.

Si insiste quindi per la concessione della richiesta sospensiva.

Tanto premesso, con riserva di ampliare e meglio spiegare, il Comune di Castelbellino – come sopra rappresentato e difeso – propone il presente

ricorso ex Art. 8 del D.P.R. 1199/71 e s.m.i.

al Presidente della Repubblica quale Capo dello Stato avanti al quale si rassegnano le seguenti

conclusioni:

voglia il Presidente della Repubblica Ecc.mo, *contrariis rejectis*, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare illegittimi e, conseguentemente, annullare gli atti e provvedimenti impugnati.

Con vittoria di spese da liquidarsi nella competente sede e con ogni più ampia riserva compatibile con il presente procedimento.

Si chiede che la Regione Marche – quale Amministrazione intimata – proceda alla trasmissione di rito al Ministero dell'Interno nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alle altre Autorità implicate dal procedimento del presente ricorso e del relativo fascicolo ai fini dell'istruzione di rito.

Si producono:

1. decreto del Dirigente della P.F. n° 55/EFR del 20.06.12 con allegata nota prot. n° 0431052 del 21.06.12 di trasmissione;
2. verbale della conferenza di servizi in data 17.01.12 con allegata nota prot. 125876 della Regione Marche in data 01.03.2012 di trasmissione del medesimo;
3. verbale della conferenza dei servizi del 13.03.2012 con allegata nota prot. 0377543 della Regione Marche di trasmissione
4. nota prot. 7341 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in data 24.04.2012 con il quale si approvava il progetto per la realizzazione dell'attività
5. nota prot. 8949 della Soprintendenza in data 04.06.2012 recante parere positivo
6. nota prot. 386167 della Regione Marche in data 15.06.2012 di comunicazione chiusura del procedimento con allegati pareri del Comando dei vigili del fuoco e della Soprintendenza
7. nota prot. n° 0412663 del 15.06.12 della Regione Marche pervenuta al Comune in data 21.06.12;
8. autorizzazione paesaggistica n° 11/2010 del 13.11.2010;
9. richiesta di autorizzazione unica a firma della Società Agricola "4C" s.s. in data 30.11.2011 con allegata planimetria impianto;



- 9 bis. Relazione tecnica;
10. nota prot. 0766172 della regione Marche del 22.12.2011 di convocazione della conferenza dei servizi;
11. nota prot. 160638 della Provincia di Ancona in data 22.12.2011 di autorizzazione elettrodotta;
12. osservazioni all'impianto presentate dal comune di Castelbellino in sede di conferenza dei servizi del 17.01.2012;
13. nota prot. 0797 del Comune di Castelbellino del 01.02.2012 recante modifiche alle precedenti osservazioni;
14. Delibera di Consiglio comunale n°8 del 20.02.2012;
15. nota prot. 3010 del 28.02.2012 della Soprintendenza recante parere negativo;
16. nota del Comune di Castelbellino in data 30.03.12 recante ulteriori osservazioni
17. nota Vigili del fuoco invio documentazione integrativa in data 10.04.2012;
18. nota prot. 5857 del 17.04.2012 della Soprintendenza di riscontro alle osservazioni dell'istante;
19. relazione integrativa mitigazione paesaggistica;
20. nota prot. 5602 del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco ricevuta dal Comune del 10.05.2012;
21. nota prot. 8251 del 15.05.2012 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
22. nota del Comune di Castelbellino prot. n° 3921 del 01.06.2012 recante parere negativo;
23. nota prot. 4149 del Comune di Castelbellino dell'11.06.2012

24. nota prot. 4275 del 16.06.2012 del Comune di Castelbellino di richiesta sospensione iter autorizzativo;
25. nota Ing. Paglioni in data 20.06.2012 di precisazione al verbale di conferenza dei servizi;
26. prima individuazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola;
27. tav. 2 allegata alla prima individuazione
28. programma d'azione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola della Regione Marche del 03.12.2007;
29. delibera della Giunta Regionale n° 255/2011 – recepimento linee guida nazionali per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili;
30. deliberazione della Giunta regionale n° 1191 del 01.08.2012.

Con ogni più ampia riserva.

Ancona, 22 ottobre 2012.

Avv. Alessandro Lucchetti.



Relazione di notificazione.

Addi 22 del mese di ottobre 2012 su richiesta dell' Avv. Alessandro Lucchetti procuratore del **Comune di Castelbellino** come in atti io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche presso la Corte di Appello di Ancona ho per ogni effetto legale notificato il suesteso atto a

la **Regione Marche**, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*, domiciliata *ope legis* ad Ancona, via Tiziano n°4, ivi facendo consegna di copia conforme a mani di

Antonio Bonarini in delega

il 23. 10. 12

DANIELA MELELLA
UFFICIALE GIUDIZIARIO

il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Ancona, Piazza Cavour n° 2, ivi facendo consegna di copia conforme a mani di

MANI DELLA IMPREG. ...
addetto al proprio domicilio tale qualificata
collezione
che si incarica della consegna al destinatario
domiciliato al numero crescente
23 OTT. 2012
UFFICIALE GIUDIZIARIO B3
(Castilotti Giovanni)

la Provincia di Ancona, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Ancona, Via Ruggeri, 4, ivi facendo consegna di copia conforme a

M. J. TAUSARRETTI
impedito e alle ricorrenze sulle notifiche
AN 23/10/12

Enrico Buzzi
UFFICIALE GIUDIZIARIO
CORTE APPELLO ANCONA

della Società Agricola 4 C S.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore* con sede in Castelbellino, Contrada Molino n°42, ivi facendo consegna di copia conforme a mezzo posta

A MEZZO SERVIZIO POSTALE-AN/
(149 c.p.c. n. 111/1982 n. 890)

23 OTT. 2012

UNEP CORTE APPELLO ANCONA
UFFICIALE GIUDIZIARIO B3
Roberto Trovato

UFFICIO N.E.P.
CORTE DI APPELLO ANCONA - UFFICIO N.E.P.
8,25 | Mod.E:
| SP.PT : 0,00 | Mod.F:
Diritti notif.: 11,63 | Copia : A/01/10508
Rimb.spese Km : 12,20 | C.Prof: 0,00
Tassa erariale: 1,22 | Altro : 0,00
Totale inden. : 25,05 | TOTALE: 33,30

A/01/10508

Tasse erariali pagate in modo virtuale all'Ufficio competente
L'Ufficiale Giudiziario
Li' 23/10/2012.